

95

Edizione n. 4/2026
17 febbraio 2026



IL REGIME FORFETTARIO 2026

a cura di
Antonio **Pugliese**

Componente Centro Studi ANCL U.P. di Bari "Francesco & Vincenzo Leggiadro"

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO E NATURA DEL REGIME

1.1 Riferimenti normativi fondamentali

Il regime forfettario trova la propria disciplina principale nella Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), articolo 1, commi da 54 a 89, come successivamente modificato e integrato. Le modifiche più rilevanti sono state apportate dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), che ha sostituito integralmente il precedente regime, e dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), che ha innalzato il limite di ricavi da 65.000 a 85.000 euro.

La normativa primaria è stata poi oggetto di numerosi interventi interpretativi e chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, attraverso:

- Circolare n. 10/E del 4 aprile 2016
- Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019
- Risposta a interpello n. 455 del 4 novembre 2019
- Circolare n. 9/E del 10 maggio 2021
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 febbraio 2022

1.2 Natura giuridica del regime

Il regime forfettario si configura come un regime fiscale **naturale**, il che comporta conseguenze operative di rilievo. Per "regime naturale" si intende un regime che si applica automaticamente a tutti i soggetti che ne rispettano i requisiti, senza necessità di presentare alcuna opzione o comunicazione preventiva. Questa caratteristica lo differenzia nettamente dai regimi opzionali, nei quali l'accesso è subordinato a una manifestazione di volontà esplicita del contribuente.

Tale natura determina le seguenti implicazioni operative:

- Applicazione automatica: I contribuenti che rispettano i requisiti vi accedono di diritto, senza dover effettuare alcuna scelta formale.
- Onere della prova: Incombe sul contribuente l'onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti, attraverso la dichiarazione annuale dei redditi.
- Possibilità di fuoriuscita volontaria: Pur essendo naturale, il regime consente al contribuente di optare per l'applicazione del regime ordinario mediante comportamento concludente.

1.3 Ambito soggettivo di applicazione

Il regime forfettario è riservato esclusivamente alle **persone fisiche** che esercitano attività d'impresa, arte o professione in forma individuale. Restano quindi esclusi dall'ambito applicativo:

- Le società di persone (s.n.c., s.a.s.)
- Le società di capitali (s.r.l., s.p.a., s.a.p.a.)
- Le società cooperative
- Gli enti commerciali e non commerciali
- Le associazioni professionali
- I consorzi e le joint venture

L'applicazione del regime è consentita a prescindere dalla natura dell'attività svolta, purché si tratti di attività economica generatrice di reddito d'impresa (art. 55 TUIR) o di reddito di lavoro autonomo (art. 53 TUIR). Rientrano pertanto nell'ambito applicativo sia le attività commerciali (commercio, artigianato, servizi) sia le attività professionali (intellettuali e non).

2. REQUISITI DI ACCESSO E PERMANENZA

2.1 Limite di ricavi e compensi

Il primo requisito fondamentale per l’accesso e la permanenza nel regime forfettario riguarda il volume di affari conseguito. Il contribuente deve aver realizzato nell’anno precedente ricavi o compensi, **ragguagliati ad anno**, non superiori a **85.000 euro**.

2.1.1 Ragguaglio ad anno

Il concetto di “ragguagliamento ad anno” assume particolare rilevanza per le attività iniziate in corso d’anno. In questo caso, i ricavi o compensi effettivamente conseguiti vanno proporzionalmente riportati all’intero anno solare, al fine di verificare il rispetto del limite.

Elemento	Valore
Data inizio attività	1° luglio 2025
Giorni di attività	184 giorni (luglio-dicembre)
Ricavi effettivi	€ 45.000
Calcolo ragguaglio	$45.000 \times (365 / 184) = € 89.266$
Esito verifica	LIMITE SUPERATO - no regime forfettario 2026

2.1.2 Pluralità di attività

Nel caso di esercizio contemporaneo di più attività economiche, contraddistinte da codici ATECO differenti, assume rilievo la **somma complessiva** di tutti i ricavi e compensi conseguiti. Non rileva quindi il singolo volume di affari per ciascuna attività, bensì il totale cumulativo.

Esempio operativo: Un contribuente svolge contemporaneamente:

- Attività di consulenza informatica: € 50.000
- Attività di formazione professionale: € 25.000
- Attività di commercio e-commerce: € 15.000

Totale ricavi/compensi: € **90.000**

Conseguenza: Il contribuente non può applicare il regime forfettario per l’anno successivo, avendo superato il limite di € 85.000.

2.2 Limite di spese per lavoro

Il secondo requisito concerne le spese sostenute per collaboratori e personale dipendente. Il contribuente deve aver sostenuto nell’anno precedente spese complessive **non superiori a 20.000 euro lordi** per le seguenti categorie:

- **Lavoro dipendente:** Retribuzioni lorde corrisposte a lavoratori subordinati, comprensive di contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, TFR maturato, eventuali indennità e benefit.
- **Collaborazioni coordinate e continuative:** Compensi corrisposti a collaboratori con rapporto di co.co.co., comprensivi dei contributi previdenziali a carico del committente.
- **Collaborazioni a progetto:** Remunerazioni erogate nell’ambito di rapporti di collaborazione a progetto, sebbene tale fattispecie sia stata sostanzialmente soppressa dal D.Lgs. 81/2015 (Jobs Act).
- **Lavoro accessorio:** Compensi pagati attraverso il sistema dei voucher (prestazioni occasionali), limitatamente ai casi ancora consentiti dalla normativa vigente.
- **Utili da partecipazione agli associati:** Somme erogate come utili agli associati in partecipazione

con apporto costituito esclusivamente da lavoro (associazione in partecipazione con apporto di lavoro).

- **Prestazioni di lavoro di familiari:** Compensi corrisposti per prestazioni di lavoro rese dall'imprenditore stesso o dai familiari nell'ambito dell'impresa familiare ex art. 230-bis c.c.

2.2.1 Calcolo delle spese rilevanti

È fondamentale evidenziare che il limite di 20.000 euro si riferisce all'importo lordo complessivo delle spese sostenute, comprensivo quindi della quota di contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro o committente. Non rilevano invece le ritenute fiscali operate.

Esempio di calcolo:

Voce di spesa	Importo
Retribuzione lorda dipendente	€ 12.000
Contributi INPS a carico datore (33%)	€ 3.960
TFR maturato	€ 920
Collaboratore occasionale	€ 2.500
Contributi INPS gestione separata (24%)	€ 600
TOTALE SPESE RILEVANTI	€ 19.980

Esito: Limite rispettato ($€ 19.980 < € 20.000$) - permanenza nel regime forfettario possibile.

3. CAUSE DI ESCLUSIONE E INCOMPATIBILITÀ

3.1 Cause di esclusione soggettive

Oltre al rispetto dei limiti quantitativi, l'accesso e la permanenza nel regime forfettario sono subordinati all'assenza di specifiche cause di esclusione di natura soggettiva, che attengono alla situazione personale e professionale del contribuente.

3.1.1 Applicazione di altri regimi speciali o forfettari

Sono esclusi dal regime forfettario i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA, quali:

- Regime speciale per le agenzie di viaggio e turismo (art. 74-ter DPR 633/1972)
- Regime del margine per i beni usati (D.L. 41/1995)
- Regime speciale per l'editoria (art. 74 DPR 633/1972)
- Regime per la vendita di beni usati, oggetti d'arte, antiquariato (art. 36 D.L. 41/1995)
- Regime speciale agricolo (art. 34 DPR 633/1972)

L'incompatibilità sussiste anche con altri regimi forfettari di determinazione del reddito, sebbene la maggior parte di questi siano stati abrogati o siano ormai inapplicabili.

3.1.2 Non residenza in Italia

Il regime è riservato ai soggetti fiscalmente residenti in Italia ai sensi dell'art. 2 del TUIR. Sono tuttavia ammessi i soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) che assicuri un adeguato scambio di informazioni, a condizione che producano in Italia almeno il **75% del reddito complessivamente realizzato**.

Stati SEE ammessi (oltre ai 27 Stati UE): Islanda, Liechtenstein, Norvegia.

3.1.3 Cessione di fabbricati, terreni edificabili e mezzi di trasporto nuovi

Sono esclusi i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, le seguenti operazioni:

- Cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, anche se non ancora ultimati
- Cessioni di terreni edificabili (aree fabbricabili come definite dall'art. 36, comma 2, D.L. 223/2006)
- Cessioni di mezzi di trasporto nuovi ai sensi dell'art. 38, comma 4, D.L. 331/1993

Il concetto di "prevalenza" va inteso in termini economici: l'attività è considerata prevalente quando i ricavi derivanti da tali cessioni superano il 50% del totale dei ricavi conseguiti nell'anno.

3.1.4 Partecipazione a società, associazioni o imprese familiari

È causa di esclusione la partecipazione **contemporanea** a:

- Società di persone (s.n.c., s.a.s., s.s.)
- Associazioni professionali ex art. 5, comma 3, TUIR
- Imprese familiari ex art. 230-bis c.c.
- Società a responsabilità limitata controllate direttamente o indirettamente
- Associazioni in partecipazione

purché le entità partecipate esercitino attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente in forma individuale. Questa disposizione mira ad evitare fenomeni di frammentazione artificiale del reddito attraverso l'utilizzo contemporaneo di diverse forme giuridiche.

3.2 Cause di esclusione oggettive

3.2.1 Attività prevalentemente svolta verso ex datori di lavoro

Rappresenta causa di esclusione lo svolgimento dell'attività **prevalentemente** nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro subordinato o erano intercorsi rapporti nei due periodi d'imposta precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro.

Questa disposizione è volta a contrastare le pratiche elusive consistenti nella trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in rapporti di lavoro autonomo di carattere fittizio.

Elementi di valutazione della prevalenza:

- Aspetto quantitativo: I compensi percepiti dall'ex datore (o soggetti collegati) superano il 50% del totale dei compensi annui
- Aspetto temporale: Il rapporto di lavoro dipendente deve essere cessato da non più di due anni
- Collegamento soggettivo: Rileva anche l'attività svolta verso soggetti controllati, controllanti o collegati all'ex datore di lavoro

Eccezione importante:

La causa ostativa non si applica a chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni. In questo caso, infatti, il rapporto con lo studio professionale presso cui si è svolta la pratica è considerato fisiologico e non sintomatico di elusione.

3.2.2 Percezione di redditi da lavoro dipendente o assimilati

Non possono accedere o permanere nel regime forfettario coloro che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati (artt. 49 e 50 TUIR) di importo superiore a:

Periodo	Limite redditi lavoro dipendente
Fino al 2024	€ 30.000
2025 e 2026	€ 35.000

Eccezione fondamentale:

Il limite non si applica qualora il rapporto di lavoro dipendente sia cessato nel corso dell’anno precedente, sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro.

Casistiche operative:

Situazione	Reddito lavoro dipendente 2025	Regime forfettario 2026
Dipendente che continua a lavorare	€ 40.000	ESCLUSO (supera € 35.000)
Rapporto cessato a giugno 2025	€ 28.000	AMMESSO (rapporto cessato)
Rapporto cessato + pensione	€ 20.000 + € 8.000 pensione	ESCLUSO (cumulo con pensione)

4. DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE

4.1 Meccanismo di calcolo forfettario

La determinazione del reddito imponibile nel regime forfettario si discosta radicalmente dal sistema analitico proprio del regime ordinario. Il legislatore ha infatti optato per un meccanismo di tipo **forfettario**, che prescinde dalla puntuale rilevazione dei costi effettivamente sostenuti.

Il reddito imponibile si determina applicando ai ricavi o compensi conseguiti un **coefficiente di redditività**, differenziato per settore di attività economica, che rappresenta la percentuale forfettaria di utile riconosciuta a quel determinato comparto.

Formula di calcolo:

REDDITO LORDO = Ricavi/Compensi × Coefficiente di redditività

4.2 Coefficienti di redditività per settore

I coefficienti di redditività sono stati determinati dal legislatore sulla base dell’analisi delle diverse tipologie di attività economiche e sono riportati nell’allegato n. 2 alla Legge 145/2018. Di seguito i principali coefficienti:

Codice ATECO	Attività	Coefficiente
47	Commercio al dettaglio	40%
55-56	Alloggio e ristorazione	40%
45	Commercio veicoli	40%
62-63	Servizi informatica e telecomunicazioni	67%
69-74	Attività professionali, scientifiche e tecniche	78%
85	Istruzione	78%
86-88	Sanità e assistenza sociale	78%
90-99	Attività artistiche, sportive e di intrattenimento	67%
41-43	Costruzioni e attività immobiliari	86%
10-33	Industrie alimentari, manifatturiere	67%
49-53	Trasporto e magazzinaggio	40%
95	Riparazione computer e beni personali	67%

Nota operativa: In caso di esercizio contemporaneo di più attività con codici ATECO differenti, si applica il coefficiente di redditività dell’attività prevalente, individuata in base ai ricavi o compensi conseguiti. Se non è possibile individuare un’attività prevalente, si applica il coefficiente più elevato.

4.3 Deduzioni dal reddito

Dal reddito determinato forfettariamente sono deducibili esclusivamente i contributi previdenziali obbligatori versati nell’anno, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare.

Contributi deducibili:

- Contributi INPS versati alla Gestione Separata (per professionisti senza cassa)
- Contributi alle Casse professionali private (avvocati, ingegneri, medici, etc.)
- Contributi INPS artigiani e commercianti
- Contributi per collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico
- Contributi per collaboratori dell'impresa familiare non a carico (se non c'è rivalsa)

Importante: L'eventuale eccedenza di contributi non deducibile dal reddito forfettario può essere dedotta dal reddito complessivo nella dichiarazione dei redditi.

4.4 Esempio di calcolo completo

Dati di partenza:

Elemento	Valore
Attività svolta	Consulenza aziendale (ATECO 70.22)
Coefficiente di redditività	78%
Compensi anno 2026	€ 75.000
Contributi INPS Gestione Separata	€ 18.750
Altri costi sostenuti	€ 12.000 (NON rilevanti)

Calcolo del reddito imponibile:

1. Reddito lordo = € 75.000 × 78% = € 58.500
2. Deduzione contributi = € 18.750
3. Reddito imponibile = € 58.500 - € 18.750 = € 39.750

Nota bene: I costi effettivamente sostenuti (€ 12.000) non rilevano nel calcolo, in quanto il regime forfettario prescinde dalla contabilizzazione analitica delle spese.

5. TASSAZIONE E IMPOSTA SOSTITUTIVA

5.1 Aliquota ordinaria del 15%

Al reddito imponibile determinato come sopra illustrato si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, con aliquota del 15%.

L'imposta sostitutiva si caratterizza per i seguenti aspetti:

- **Sostitutività:** Sostituisce IRPEF, addizionale regionale all'IRPEF e addizionale comunale all'IRPEF. Non sostituisce invece l'IRAP (comunque non dovuta dai forfettari) e l'IMU.
- **Versamento:** L'imposta va versata in due rate: acconto (30 giugno e 30 novembre) e saldo (30 giugno anno successivo), secondo le regole ordinarie.
- **Aliquota fissa:** L'aliquota del 15% è fissa e non progressiva, a differenza dell'IRPEF che prevede scaglioni crescenti fino al 43%.
- **Applicazione dell'imprenditore:** Nel caso di imprese familiari, l'imposta sostitutiva è applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti ai familiari ed è dovuta esclusivamente dal titolare.

5.2 Aliquota agevolata del 5% per le start-up

Per i primi cinque anni di attività, l'imposta sostitutiva è ridotta al 5%, a condizione che ricorrano congiuntamente i seguenti tre requisiti:

Requisito 1 - Novità soggettiva

Il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare.

Questo requisito mira a riservare l'agevolazione esclusivamente a chi effettivamente avvia una nuova attività economica, escludendo chi si limita a cambiare forma giuridica o denominazione di un'attività già esistente.

Requisito 2 - Discontinuità con precedenti rapporti di lavoro

L'attività da intraprendere non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.

Eccezione: È esclusa da questa causa ostativa l'attività svolta durante il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni. Un giovane professionista che apre il proprio studio dopo la pratica può quindi beneficiare dell'aliquota ridotta.

Requisito 3 - Limite di ricavi in caso di subentro

Se l'attività costituisce prosecuzione di attività svolta in precedenza da altro soggetto (ad esempio, subentro in uno studio professionale), l'ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non deve superare il limite di € 85.000.

5.3 Calcolo dell'imposta sostitutiva - Esempio completo

Riprendendo l'esempio del capitolo precedente:

Fase di calcolo	Importo
Compensi anno 2026	€ 75.000
Applicazione coefficiente 78%	€ 58.500
Deduzione contributi INPS	- € 18.750

Reddito imponibile	€ 39.750
Imposta sostitutiva 15%	€ 5.962,50
Contributi previdenziali	€ 18.750
Carico fiscale e contributivo totale	€ 24.712,50

Percentuale di prelievo effettivo sui ricavi: **32,95%**

(Calcolato come: € 24.712,50 / € 75.000 × 100)

Se il contribuente fosse una start-up con aliquota 5%:

- Imposta sostitutiva: € 39.750 × 5% = € 1.987,50
- Carico totale: € 1.987,50 + € 18.750 = € 20.737,50
- Percentuale effettiva: 27,65%

5.4 Rilevanza del reddito forfettario

Aspetto di fondamentale importanza: il reddito determinato in regime forfettario rileva sempre quando, per la spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici, anche di natura non tributaria, le norme fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali.

Implicazioni pratiche:

- **Calcolo ISEE:** Il reddito forfettario concorre alla determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, con possibili effetti su borse di studio, agevolazioni universitarie, bonus sociali.
- **Detrazioni per familiari a carico:** Il reddito rileva per verificare se i familiari possono essere considerati fiscalmente a carico (limite € 2.840,51 o € 4.000 per figli under 24).
- **Agevolazioni prima casa:** Il reddito viene considerato per l'accesso a mutui agevolati o altri benefici legati all'acquisto della prima abitazione.
- **Assegno Unico Universale:** Il reddito concorre alla determinazione dell'ISEE per il calcolo dell'importo dell'assegno unico per i figli.
- **Bonus e crediti d'imposta:** Il reddito viene computato per verificare i requisiti di accesso a eventuali bonus o crediti d'imposta legati a soglie reddituali.

6. REGIME IVA E ADEMPIMENTI

6.1 Esonero dagli obblighi IVA

I contribuenti in regime forfettario godono di un'ampia serie di esenzioni dagli adempimenti IVA:

- Non addebitano l'IVA in fattura ai propri clienti
- Non detraggono l'IVA assolta sugli acquisti
- Non effettuano liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali)
- Non versano l'IVA
- Non presentano la dichiarazione annuale IVA
- Non tengono i registri IVA (acquisti, vendite, corrispettivi)
- Non sono tenuti alla fatturazione elettronica (salvo opzione)

6.2 Obblighi residui

Nonostante le ampie esenzioni, rimangono alcuni obblighi specifici:

- **Numerazione e conservazione fatture di acquisto:** Obbligo di numerare progressivamente e conservare tutte le fatture ricevute e le bollette doganali.
- **Certificazione dei corrispettivi:** Obbligo di certificare i corrispettivi mediante scontrino fiscale o ricevuta fiscale per le operazioni verso privati consumatori.
- **Integrazione fatture per reverse charge:** Obbligo di integrare le fatture ricevute per operazioni in reverse charge (inversione contabile), indicando aliquota e IVA, che deve essere versata entro il 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare.
- **Fatturazione elettronica (opzionale):** Possibilità di optare volontariamente per la fatturazione elettronica, con beneficio della riduzione a 4 anni dei termini di accertamento.
- **Esterometro:** Obbligo di comunicare le operazioni transfrontaliere (cessioni/acquisti verso/da soggetti UE ed extra-UE) se effettuate.

6.3 Contenuto della fattura

Le fatture emesse da contribuenti forfettari devono riportare, oltre ai dati ordinari, la seguente dicitura:

“Operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1, comma 58, Legge 190/2014”

Non va indicato alcun importo di IVA, né va barrato il campo “IVA non esposta in fattura” nel caso di fattura elettronica.

7. SEMPLIFICAZIONI CONTABILI E AMMINISTRATIVE

Il regime forfettario comporta una drastica semplificazione degli adempimenti contabili e amministrativi.

7.1 Esonero dalle scritture contabili

I contribuenti forfettari sono esonerati da:

- Tenuta del libro giornale e del libro degli inventari
- Tenuta dei registri IVA (vendite, acquisti, corrispettivi)
- Tenuta del registro dei beni ammortizzabili
- Registrazione delle scritture ausiliarie di magazzino

Resta fermo l'obbligo di conservare le fatture e la documentazione rilevante ai fini fiscali.

7.2 ISA - Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale

I contribuenti in regime forfettario sono **esclusi dall'applicazione degli ISA**, con conseguente esonero dalla compilazione del relativo quadro nella dichiarazione dei redditi e dall'invio dei dati rilevanti ai fini dell'elaborazione degli indici.

7.3 Regime delle ritenute

Ritenute sui compensi percepiti: I contribuenti forfettari **non subiscono ritenute d'acconto** sui compensi percepiti. A tal fine, devono rilasciare al committente/cliente un'apposita dichiarazione attestante l'applicazione del regime forfettario e la conseguente inapplicabilità delle ritenute.

Modello di dichiarazione:

"Il sottoscritto [Nome Cognome], C.F. [codice fiscale], P.IVA [partita IVA], dichiara di applicare il regime forfettario di cui all'art. 1, commi 54-89, L. 190/2014. Pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 67, L. 190/2014, i compensi percepiti non sono soggetti a ritenuta d'acconto."

Ritenute sui compensi erogati:

I forfettari **non operano ritenute d'acconto** sui compensi corrisposti a professionisti e collaboratori (con l'eccezione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui quali la ritenuta va comunque operata). Nella dichiarazione dei redditi devono però indicare il codice fiscale dei percettori e l'ammontare dei compensi erogati senza ritenuta.

8. RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa primaria:

- Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), art. 1, commi 54-89 - Istituzione del regime forfettario
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), art. 1, commi 9-11 - Modifica integrale del regime
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), art. 1, comma 54 - Innalzamento soglia a € 85.000
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), art. 1, comma 18 - Innalzamento soglia lavoro dipendente a € 35.000
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633 - Disciplina IVA
- DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - Testo Unico Imposte sui Redditi

Prassi amministrativa:

- Circolare Agenzia delle Entrate n. 10/E del 4 aprile 2016
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 10 aprile 2019
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 10 maggio 2021
- Risposta a interpello n. 455 del 4 novembre 2019
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 febbraio 2022

NOTA IMPORTANTE

Le informazioni contenute nella presente guida hanno carattere esclusivamente informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza fiscale, legale o professionale. Per l'applicazione concreta alle situazioni individuali, si raccomanda di consultare un commercialista, un consulente del lavoro o un professionista abilitato.

La normativa fiscale è soggetta a frequenti modifiche e aggiornamenti. Si consiglia di verificare sempre la normativa vigente al momento dell'applicazione e di consultare le circolari e i documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate.